



TRIBUNALE DI PIACENZA

Sezione civile

ESECUZIONI IMMOBILIARI

i Giudici dell'Esecuzione,

sentiti il Presidente del Tribunale ed il Presidente di Sezione;

visto il D.L. 11/2020;

visto il D.L. 18/2020;

visto il D.L. 23/2020;

visto il provvedimento del Presidente del Tribunale data 08/04/2020, recante le linee guida per l'attività processuale e di udienza;

visto l'art. 83, comma 7, D.L. 11/2020, che prevede la possibilità per i capi degli uffici giudiziari di adottare linee guida che consentano il rinvio a dopo il 30 giugno dell'attività processuale non connotata da urgenza (*"periodo cuscinetto"*);

Dato atto che i DL sopra richiamati determinano una sospensione dei termini processuali nei procedimenti civili non urgenti fino al 11 maggio 2020, con inoltre sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili;

ad integrazione di quanto già disposto con la Circolare del 26/03/2020, ed impregiudicate le disposizioni ivi presenti;

DISPONGONO

Con riferimento a **tutti i procedimenti di Esecuzioni Immobiliari attualmente pendenti**, ad integrazione e/o modifica delle ordinanze di delega emesse:

1) **Sono Sospesi** sino al 11 maggio 2020 il deposito di avvisi di vendita e la pubblicazione (nei modi previsti dall'ordinanza di delega) di quelli già depositati.

2) **Sono sospesi** fino al 11 maggio 2020 i termini:

a) **per il saldo prezzo** relativo agli immobili già aggiudicati;

b) per il deposito della documentazione ex art. 567, comma 2, c.p.c.;

c) **per il versamento delle rate inerenti alle conversioni di pignoramento** ex art. 495 c.p.c.; a partire dal 15 aprile e fino al 31 maggio, i debitori dovranno procedere, e sono espressamente autorizzati, al versamento delle rate mediante bonifico online o altro strumento telematico direttamente sul libretto aperto presso la banca;

d) **per il deposito della relazione di stima** che, anche nel caso di calcolo a ritroso, iniziano a decorrere o comunque come decorso cadano nel periodo suddetto; tale ultimo termine inizierà a riprendere dal 11 maggio 2020 con la conseguenza che, ove non dovesse risultare possibile il tempestivo deposito della relazione entro trenta giorni anteriori all'udienza ex art. 569 c.p.c. già fissata o eventualmente differita di ufficio, l'Esperto dovrà intendersi automaticamente autorizzato a depositare telematicamente la relazione entro il trentesimo giorno anteriore alla nuova udienza ex art. 569 c.p.c., senza necessità di presentare apposita istanza al GE di proroga; parimenti sospesi sono i termini per i giuramenti degli esperti stimatori, **fatta salva la facoltà per l'esperto di depositare nel fascicolo telematico dichiarazione sottoscritta e giurata di accettazione dell'incarico.**

E) Le attività delegate inerenti all'approvazione dei progetti di distribuzione innanzi ai Notai Delegati (e relativa esecuzione) non subiranno sospensioni o rinvii, costituendo **attività urgente non differibile**, in quanto il ritardo nella distribuzione del ricavato potenzialmente comporta un grave pregiudizio ai creditori, visto l'attuale quadro emergenziale (anche economico);

Tutte le udienze fissate davanti ai Notai Delegati fino al 30/06/2020 si terranno nella forma dell'udienza c.d. figurata in applicazione dell'art. 2 lett. H D.L. 11/2020, applicabile per analogia trattandosi di attività da svolgere non in Tribunale da parte del Giudice ma dal Delegato ex art. 591-bis c.p.c. presso il proprio Studio; l'interlocuzione con il Delegato avverrà per iscritto e a distanza, col mezzo telematico; in particolare le parti interessate potranno dare il proprio consenso all'approvazione del riparto/dare atto della mancanza di osservazioni anche mediante PEC al Delegato; nell'ipotesi in cui sorgano contestazioni, la parte interessata a presentare osservazioni depositerà memoria con le osservazioni suddette nel fascicolo telematico della relativa procedura e ne darà comunicazione al Delegato mediante PEC, senza necessità di comparire innanzi al delegato all'udienza fissata; in ogni caso, il mancato invio di osservazioni entro il giorno e l'ora dell'udienza prevista per l'approvazione sarà equiparato alla mancata comparizione, con conseguente approvazione del Progetto;

In presenza di osservazioni, **il Delegato si limiterà a rimettere gli atti al GE**; il giorno fissato per l'udienza, il Delegato provvederà a redigere verbale dell'esito dell'udienza di approvazione – intestandolo come verbale di udienza c.d. figurata ex art. 2 lett. H DL 11/2020 – dando atto delle comunicazioni ricevute, come nelle consuete modalità;

L'esecuzione dei pagamenti avverrà decorsi venti giorni dalla approvazione, come previsto nelle deleghe; il Delegato specificherà nel verbale di approvazione che ogni termine di impugnazione ex art. 617 c.p.c. deve intendersi NON soggetto alla sospensione dovuta alla normativa emergenziale;

Tenuto conto dell'attuale stato di emergenza sanitaria, i Delegati comunicheranno al debitore esecutato Il Progetto di Distribuzione e la fissazione dell'udienza, attraverso le c.d. "vie brevi" ai sensi del 151 c.p.c. (comunicazione via fax, telefax, posta elettronica ordinaria, o altro mezzo che consenta ragionevolmente di avere certezza della ricezione - *anche a mezzo Whatsapp, condividendo il file*). Se non è possibile comunicare utilizzando i mezzi sopra esposti, i Delegati potranno procedere alla notifica mezzo Ufficiale Giudiziario o con raccomandata A/R.

Si comunichi il presente provvedimento all'Ordine degli Avvocati di Piacenza, all'Ordine dei Commercialisti, all'Ordine dei Notai ed a NAVE, e si pubblichi il presente avviso sul sito internet del Tribunale di Piacenza.

Piacenza, 20/04/2020

I Giudici dell'Esecuzione (firmato digitalmente)

Dott. Antonino Fazio

Dott. Stefano Aldo Tiberti

